

CAMERA DEI DEPUTATI N. 91-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, FRANZO, DE MARZI FERNANDO, NATALI LORENZO, CHIARINI, SODANO, FABBRI, STELLA, CARONIA, GRAZIOSI, BUCCIARELLI DUCCI, GATTO, GORINI, FARINET, MARENGHI, PUGLIESE, BURATO, FINA, BOLLA, ZANONI, BERTONE, FERRARI RICCARDO, MONTE, GOZZI, GEREMIA

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 17 novembre 1954

**MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 25 febbraio 1955 (Stampato n. 825)

Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame
e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° marzo 1955*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, non potrà essere aumentata.

La facoltà prevista dal quinto comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non trova quindi applicazione nei confronti di detta imposta.

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1956, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, non potrà essere aumentata.

Identico.

ART. 2.

Il numero 1 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate:

a) ai braccianti agricoli durante i lavori per i quali è fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiù della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengono nel luogo dove si eseguono i lavori agricoli;

b) ai salariati agricoli, comunque denominati, che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonché alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione del fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, sempreché le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano e dimorano ».

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 2.

Identico.

Soppresso.